

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 Ottobre 2008, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

1) **RICORSO DELL’A.S.D. POL. AURELIA NORDOVEST AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ZAFFIRO SALVATORE SEGUITO GARA POL. AURELIA NORDOVEST/L’ACQUEDOTTO C5 DEL 27.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 63 dell’1.10.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pol. Aurelia Nordovest di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2) **RICORSO DELL’ A.S.D. U.S. POLIGNANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ZERBINI PRATA IVAN SEGUITO GARA U.S. POLIGNANO /ROMA FUTSAL DEL 27.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 61 del 29.9.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. U.S. Polignano Calcio a 5 di Polignano a Mare (Bari), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Zerbini Prata Ivan a 2 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 9 Ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete